



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00789/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2017, presentato, in data 3 agosto 2017, dal sig. Francesco Millesi avverso la decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), di cui al C.U. n. 133/CFA del 4 luglio 2017, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo promosso dallo stesso ricorrente avverso la decisione dell'organo di primo grado endofederale, è stata ridotta la squalifica a suo carico in anni tre e rideterminata la sanzione dell'ammenda in € 20.000,00, per l'asserita violazione dell'art. 7 del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC.

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 settembre 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Ermanno De Francisco

Depositato in Roma in data 25 settembre 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face